



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



Offese sui social e risarcimento danni

4 Novembre 2020Redazione

Come dimostrare il danno subito da un post offensivo su Facebook o su una chat.

Di recente, un uomo, dopo aver offeso pubblicamente su Facebook un vigile

urbano che gli aveva elevato una multa, è stato condannato dal tribunale di Vicenza **[1]** a pagare 15mila euro.

La vicenda può essere presa d'esempio per spiegare cosa si rischia in caso di **offese sui social** e quale **risarcimento del danno** consegue da tale condotta.

Il primo quesito che si pone, in questi casi, è la prova che la vittima può acquisire per dimostrare il fatto in sé, ossia il reato di diffamazione ai propri danni. La seconda questione che potrebbe trovare impreparato chi non è esperto di questioni legali è a chi denunciare l'accaduto: a quale autorità rivolgersi? La terza è infine la quantificazione del danno: come fare a dimostrare un pregiudizio e come si calcola l'importo del risarcimento? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

Offese sui social: è reato?

Prima di parlare del **risarcimento del danno** per le **offese sui social** cerchiamo di inquadrare correttamente in quale fattispecie ricade tale comportamento: come cioè viene sanzionato dal nostro ordinamento.

Si tratta innanzitutto di un **illecito civile**: l'[articolo 2043 del Codice civile](#) impone infatti, a chiunque procura un danno ad altri, di pagare il relativo risarcimento. È ciò che tecnicamente si chiama «illecito civile extracontrattuale»: l'obbligazione risarcitoria infatti trae la sua origine non già da un contratto ma da un fatto ingiusto.

Dalla natura di illecito civile, deriva, come prima sanzione per il colpevole, l'obbligo di **risarcire** tutte le conseguenze patite dalla vittima. Conseguenze che possono essere di carattere morale (la vergogna e il pregiudizio sociale) e di carattere economico (si pensi a un professionista che, a seguito di un'ingiusta offesa, abbia visto ridurre la propria clientela).

Le offese sui social integrano, oltre all'illecito civile, anche un **illecito penale**. Si parla, più in particolare, del **reato di diffamazione aggravata**. "Aggravata" perché il mezzo utilizzato per diffondere l'offesa è pubblico, riesce a raggiungere più persone in poco tempo, proprio come un giornale di carta stampata. In questi casi, quindi, la pena è più grave: si rischia la **reclusione** da sei mesi a tre anni o della **multa** non inferiore a 516 euro.

La giurisprudenza ritiene che non sia indispensabile, per aversi diffamazione, che il profilo sia pubblico. Ben potrebbe trattarsi di un profilo privato, visibile solo a una ristretta cerchia di amici. Del resto, per far scattare la diffamazione è sufficiente che a leggere il messaggio siano almeno due persone.

Come dimostrare il post offensivo?

Sappiamo tutti che un post può essere cancellato in qualsiasi momento. È vero: la memoria della piattaforma conserva sempre una traccia di ciò che gli utenti hanno fatto, ma raggiungere le grandi società americane potrebbe non essere così agevole. Così, la vittima della diffamazione farà bene a procurarsi da sé le **prove della diffamazione**, tanto sia ai fini del procedimento penale che di quello civile di risarcimento.

In cosa consiste la prova? Lo **screenshot** da solo non basta. È necessario dargli innanzitutto una data certa, ossia una collocazione temporale precisa; in secondo luogo, è necessario che il contenuto dello screenshot non sia alterabile, cosa facilmente realizzabile con i normali software di fotoritocco. A tal fine, esistono due strade per rendere inoppugnabile uno screenshot: la prima è stamparlo e recarsi da un notaio che autentichi il foglietto, dandogli anche una data certa. La seconda è invece recarsi presso una società di informatica che esegue un servizio di certificazione chiamato “marca temporale”. In entrambi i casi, la vittima riesce così a rendere “ufficiale” lo screenshot e non contestabile.

Presso chi denunciare l'accaduto?

Da un punto di vista pratico, se si intende agire penalmente contro il responsabile della diffamazione bisogna presentare una **querela presso la polizia postale**. In tal caso, non è necessario un avvocato: basta presentarsi presso il comando di polizia postale più vicino e narrare i fatti avvenuti offrendo le prove dell'illecito.

Si può fare lo stesso anche presso una stazione dei **Carabinieri**, per quanto la polizia postale sia più indicata per i reati informatici.

In ultima istanza, si può optare per il deposito della querela presso la **Procura della Repubblica**. In tal caso, però, sarà opportuna la presenza di un avvocato che rediga la querela stessa.

Come si quantifica il danno per le offese sui social?

Per la **quantificazione del danno** bisogna considerare una serie di aspetti, la cui valutazione è rimessa però al prudente apprezzamento del giudice.

La prima voce da esaminare è la **natura dell'offesa** e l'**attribuzione del fatto**. Dire di una persona che è mafiosa è sicuramente più grave che chiamarla "ignorante". Dire di un ristoratore che è un imbroglione perché truffa i clienti è un'offesa più pesante rispetto a sostenere che non sa cucinare.

In secondo luogo, bisogna valutare la **qualità della persona offesa**. Un insulto a un professore o a un medico che, per la loro professione, sono a contatto diretto con molta gente e la cui attività potrebbe risultarne infangata rappresenta un danno sicuramente superiore rispetto all'offesa rivolta a una persona che non lavora o a un pensionato.

In terzo luogo, bisogna tenere conto del **comportamento delle parti** successivo al fatto. Se cioè, dopo la richiesta di **cancellazione del post**, il responsabile si è subito attivato per cancellare le tracce il suo comportamento non potrà essere sanzionato con lo stesso rigore di chi invece ha mantenuto online l'offesa per molto tempo.

Nel caso della diffamazione aggravata commessa a mezzo social network, il **danno non patrimoniale** non necessita di una prova rigorosa ma può essere anche presunto, intrinseco cioè nel fatto stesso dell'offesa. La sofferenza morale arrecata dalle offese veicolate dai **social network**, infatti, è implicita nel mezzo usato che consente una comunicazione capillare.

Nel caso deciso dal tribunale di Vicenza, il ristoro economico è stato valutato nella misura di 15mila euro proprio perché il post non è stato cancellato. L'uomo aveva pubblicato il verbale di una multa ricevuta definendo «pezzenti, alcolizzati e tossici» i due agenti che avevano elevato la contravvenzione, augurandosi la morte dei loro figli. Tutto con un **post pubblico** e non a visibilità ristretta alla propria cerchia di amici: elemento tenuto in considerazione dal giudice.

Per il tribunale non ci sono dubbi: il ristoro economico deve tenere conto delle **conseguenze negative nella sfera morale, professionale e relazionale**

della vittima.

La sentenza è in linea con l'orientamento ormai pacifico della Cassazione che sancisce che le offese arrecate a mezzo social network sono dirette a una pluralità indistinta di persone e, per questo, hanno un impatto mediatico importante.

Quello che conta è anche l'atteggiamento successivo alla contestazione della diffamazione. Mantenere il post nonostante la richiesta di rimozione della persona offesa rafforza la **volontà lesiva** dell'autore e fa impennare il danno.

Per il tribunale «anche per i non pratici di social network è ormai palese che l'utilizzo della **rete internet** sia veicolo di opinione, molto veloce, capillare e generalizzato».

La scelta di offendere tramite social network non può quindi essere considerata casuale, ma è voluta dall'autore per avere la massima diffusione e «colpire la vittima nel modo più vasto possibile».

[1] Trib. Vicenza, sent. n. 1673 del 5.10.2020.

Autore immagine: it.depositphotos.com

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl